

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E NON SU INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI - NOVITA' 2021

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



La legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", cosiddetta Legge di Bilancio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, all'art. 1, commi da 1051 a 1063, introduce delle novità in merito ai crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi introdotti dalla Legge di Bilancio 2020, prorogandone le misure fino al 31 dicembre 2022.

1. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI (commi 1054 - 1055)

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali materiali ed immateriali nuovi non 4.0 (non rientranti tra quelli indicati negli allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'aliquota del credito d'imposta è pari al 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione per i beni immateriali.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali materiali ed immateriali nuovi non 4.0 (non rientranti tra quelli indicati negli allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'aliquota del credito d'imposta è pari al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione per i beni immateriali.

INVESTIMENTI DAL 16/11/2020 AL 31/12/2021

CATEGORIA DEL BENE	INVEST. COMPLESSIVO	CREDITO D'IMPOSTA
Bene materiale strumentale nuovo non 4.0	Fino a 2 milioni di euro	10%
Bene immateriale strumentale nuovo non 4.0	Fino a 1 milione di euro	10%

INVESTIMENTI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CATEGORIA DEL BENE	INVEST. COMPLESSIVO	CREDITO D'IMPOSTA
Bene materiale strumentale nuovo non 4.0	Fino a 2 milioni di euro	6%
Bene immateriale strumentale nuovo non 4.0	Fino a 1 milione di euro	6%

2. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI MATERIALI 4.0 (commi 1056 - 1057)

Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali materiali inseriti nell'allegato A della Legge di Bilancio 2017, ovvero funzionali alla trasformazione tecnologia e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'aliquota del credito d'imposta è pari al 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e al 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali materiali inseriti nell'allegato A della Legge di Bilancio 2017, ovvero funzionali alla trasformazione tecnologia e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'aliquota del credito d'imposta è pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e al 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

INVESTIMENTI DAL 16/11/2020 AL 31/12/2021		
CATEGORIA DEL BENE	INVEST. COMPLESSIVO	CREDITO D'IMPOSTA
Bene materiale strumentale nuovo 4.0	Fino a 2,5 milioni di euro	50%
	Oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	30%
	Oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro	10%

INVESTIMENTI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022		
CATEGORIA DEL BENE	INVEST. COMPLESSIVO	CREDITO D'IMPOSTA
Bene materiale strumentale nuovo 4.0	Fino a 2,5 milioni di euro	40%
	Oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	20%
	Oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro	10%

3. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI IMMATERIALI 4.0 (comma 1058)

Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali immateriali inseriti nell'allegato B della Legge di Bilancio 2017, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali 4.0, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'aliquota del credito d'imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

INVESTIMENTI DAL 16/11/2020 AL 31/12/2022

CATEGORIA DEL BENE	INVEST. COMPLESSIVO	CREDITO D'IMPOSTA
Bene immateriale strumentale nuovo 4.0	Fino a 1 milione di euro	20%

AMBITO SOGGETTIVO

Al credito d'imposta di cui al punto 1, 2 e 3 possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli esercenti arti e professionisti sono ammessi esclusivamente al credito d'imposta di cui al punto n. 1 (investimenti in beni strumentali).

Sono invece escluse da tutti i crediti d'imposta di cui sopra, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

AMBITO OGGETTIVO

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, beni materiali nuovi e beni immateriali nuovi, di cui rispettivamente [all'Allegato A](#) e [all'Allegato B](#) annesso alla legge di bilancio 2017,

Sono invece esclusi dall'agevolazione i seguenti beni:

- Beni compresi nell'art. 164, comma 1, Tuir (veicoli e altri mezzi di trasporto);
- Beni per i quali il DM 31/12/1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- Fabbricati e costruzioni;
- Beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016), ovvero condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, aerei completi di equipaggiamento, materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta di smaltimento rifiuti.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spettante per gli investimenti di cui al punto 1, 2 e 3, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo. La decorrenza dell'utilizzo parte, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al punto 1, dall'anno di entrata in funzione dei beni, ovvero, per i beni di cui al punto 2 e 3, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al punto 1, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito d'imposta spettante è utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale.

Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative per i beni 4.0, le imprese che si avvalgono di tali misure dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità che saranno stabilite da apposito decreto ministeriale di prossima pubblicazione.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

TASSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'Irap e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

CESSIONE DEL BENE OGGETTO DI CREDITO D'IMPOSTA

Nel caso di cessione a titolo oneroso o di destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, avvenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

CONTROLLI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2021.

In fase di acquisto è auspicabile richiedere al fornitore del bene l'inserimento in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1054 dell'art. 1 della L. 178/2020.

In relazione agli investimenti in beni materiali 4.0 ed immateriali 4.0, di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti i requisiti tecnici e di interconnessione.

In caso di beni di costo unitario inferiore o uguale a 300.000 euro resta ferma la facoltà di adempiere all'obbligo di attestazione con [una dichiarazione sostitutiva di atto notorio](#) del legale rappresentante, di cui al DPR 445/2000

Bitonto, 14 gennaio 2021

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it